



Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza 1 dell'11 agosto 1999¹ sull'asilo relativa a questioni procedurali è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione

In tutta l'ordinanza l'espressione «centri di registrazione e procedura» è sostituita, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «centri della Confederazione».

Art. 1b Regioni

Per l'espletamento delle procedure di asilo e di allontanamento i Cantoni sono attribuiti alle seguenti regioni:

- a. regione Svizzera romanda: Cantoni Friburgo, Ginevra, Giura, Neuchâtel, Vallese, Vaud;
- b. regione Svizzera nord-occidentale: Cantoni Argovia, Basilea Campagna, Basilea Città, Soletta;
- c. regione Berna: Canton Berna;
- d. regione Zurigo: Canton Zurigo;
- e. regione Svizzera centrale e meridionale: Cantoni Lucerna, Nidvaldo, Obvaldo, Svitto, Ticino, Uri, Zugo;

RU 1999 2302

¹ RS 142.311

- f. regione Svizzera orientale: Cantoni Appenzello Esterno, Appenzello Interno, Glarona, Grigioni, San Gallo, Sciaffusa, Turgovia.

Art. 1c Calcolo dei termini

Se nella procedura d'asilo un termine è calcolato in giorni lavorativi, non sono considerati giorni lavorativi il sabato, la domenica, nonché i giorni festivi della Confederazione o quelli legalmente riconosciuti dai Cantoni nel luogo in cui la parte o il suo rappresentante hanno il loro domicilio o la loro sede.

Art. 2b Messa al sicuro di documenti
(art. 10 cpv. 2 LAsi)

¹ Le autorità e i servizi amministrativi mettono al sicuro tutti i documenti di viaggio, documenti di legittimazione e altri documenti rilasciati all'estero e li inoltrano senza indugio nell'originale alla SEM.

² Tra gli altri documenti figurano in particolare:

- a. documenti di stato civile;
- b. prove dei rapporti di famiglia;
- c. certificati di battesimo;
- d. documenti comprovanti la cittadinanza;
- e. certificati per rifugiati;
- f. patenti di guida;
- g. carte d'identità militari.

³ I documenti di cui al capoverso 1 sono messi al sicuro durante la procedura d'asilo e dopo il passaggio in giudicato della conclusione della procedura d'asilo, fintantoché la persona interessata non dispone di un permesso di soggiorno o di domicilio. Ai rifugiati riconosciuti si applica l'articolo 10 capoverso 5 LAsi.

Art. 3 Notificazione delle decisioni all'aeroporto
(art. 13 cpv. 1 e 2 LAsi)

¹ Se a un richiedente l'asilo in un aeroporto svizzero è stato assegnato un rappresentante legale, una decisione inoltrata per telefax è considerata notificata con la consegna al fornitore di servizi incaricato della rappresentanza legale. Il giorno stesso il fornitore di servizi informa il rappresentante legale designato in merito alla notificazione.

² Se a un richiedente l'asilo non è stato assegnato alcun rappresentante legale, una decisione inoltrata per telefax è considerata notificata con la consegna al richiedente stesso. La comunicazione della notificazione di una decisione a un procuratore autorizzato dal richiedente è retta dall'articolo 3a.

Art. 3a Comunicazione della notificazione o di messaggi al procuratore
(art. 12a cpv. 3 e art. 13 cpv. 1 LAsi)

La notificazione di una decisione o il recapito di un messaggio sono comunicati senza indugio alla persona autorizzata dal richiedente l'asilo. Inoltre è fatto riferimento all'articolo 12a capoverso 3 o all'articolo 13 capoverso 1 LAsi, secondo cui la notificazione o il recapito sono fatti personalmente al richiedente l'asilo.

Art. 4 Lingua della procedura in caso di istanze depositate nei centri della Confederazione
(art. 16 cpv. 1 LAsi)

Le istanze di richiedenti l'asilo rappresentati da un procuratore sono depositate nei centri della Confederazione nella lingua ufficiale della regione del Cantone d'ubicazione del centro.

Art. 7 cpv. 2, 2^{bis}, 2^{ter}, 2^{quater}, 2^{quinqes}

² Dopo il deposito della domanda d'asilo prende inizio l'attività in veste di persona di fiducia del rappresentante legale assegnato nel centro della Confederazione o all'aeroporto. Quest'attività si protrae fintantoché il richiedente l'asilo minorenni non accompagnato permane nel centro della Confederazione o all'aeroporto oppure fino al raggiungimento della maggiore età.

^{2bis} Nella procedura Dublino l'attività in veste di persona di fiducia del rappresentante legale assegnato si protrae fino al trasferimento del richiedente l'asilo minorenni non accompagnato nello Stato Dublino competente e si estende anche alle procedure di cui agli articoli 76a e 80a della legge federale del 16 dicembre 2005² sugli stranieri (LStr).

^{2ter} Se il richiedente l'asilo minorenni non accompagnato rinuncia alla rappresentanza legale assegnatagli nel centro della Confederazione o all'aeroporto, quest'ultima continua a rappresentare gli interessi del richiedente l'asilo minorenni non accompagnato in veste di persona di fiducia.

^{2quater} Per il richiedente l'asilo minorenni non accompagnato, dopo l'attribuzione al Cantone è designato un curatore o un tutore. Se la designazione non può essere operata tempestivamente, l'autorità cantonale competente nomina immediatamente una persona di fiducia per la durata della procedura d'asilo o d'allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore oppure fino al raggiungimento della maggiore età.

^{2quinqes} Se il richiedente l'asilo minorenni non accompagnato non risiede più in un centro della Confederazione e non è stato attribuito a un Cantone, la nomina della persona di fiducia è retta dal capoverso ^{2quater}. La durata dell'attività della persona di fiducia è retta dal capoverso ^{2bis} per la procedura Dublino e dal capoverso ^{2quater} per la procedura celere.

Art. 7a

Abrogato

Art. 8 cpv. 1 lett. b e cpv. 2

¹ Se uno straniero si annuncia a un'autorità cantonale o federale, questa:

- b. lo assegna a un centro della Confederazione conformemente all'articolo 24 LAsi o a un centro cantonale o comunale conformemente all'articolo 24d LAsi e ne informa tale centro, e

² Il richiedente l'asilo deve annunciarsi al centro della Confederazione assegnatogli conformemente al capoverso 1 lettera b al più tardi nel corso del giorno feriale successivo.

Art. 9

Abrogato

Art. 10

Abrogato

Art. 12 cpv. 2

² Il dipartimento emana in un'ordinanza disposizioni sulla gestione degli alloggi all'aeroporto o inerenti segnatamente il luogo di soggiorno dei richiedenti l'asilo presso l'aeroporto, l'alloggio, le modalità per l'occupazione delle stanze, le passeggiate all'aria aperta e la custodia degli oggetti di queste persone.

Titolo prima dell'art. 13

Sezione 2a: Centri della Confederazione

Art. 13 **Funzione dei centri della Confederazione**
(art. 24, 24a, 24d LAsi)

Nei centri della Confederazione sono espletate le procedure d'asilo e possono essere ordinati ed eseguiti gli allontanamenti da un centro della Confederazione.

Art. 14 **Soggiorno nei centri della Confederazione**
(art. 24, 24a, 24d LAsi)

¹ Durante il soggiorno nel centro della Confederazione, il richiedente l'asilo deve tenersi a disposizione delle autorità.

² Il soggiorno nei centri della Confederazione dura al massimo 140 giorni e può essere prolungato di un periodo appropriato in particolare se nel quadro della procedura celere o della procedura Dublino occorrono ulteriori accertamenti che possono essere svolti a breve termine oppure se l'esecuzione dell'allontanamento è imminente.

Art. 15 **Assegnazione a un centro speciale**
(art. 24a LAsi, art. 74 cpv. 1^{bis} e 2 LStr)

¹ La SEM può assegnare a un centro speciale i richiedenti l'asilo che alloggiano in un centro della Confederazione e che compromettono la sicurezza e l'ordine pubblici o che con il loro comportamento disturbano considerevolmente l'esercizio regolare e la sicurezza del centro della Confederazione.

² Vi è disturbo considerevole dell'esercizio e della sicurezza del centro della Confederazione in particolare se il richiedente l'asilo:

- a. viola gravemente il regolamento interno del centro della Confederazione, in particolare perché possiede o custodisce armi o stupefacenti oppure infrange ripetutamente un divieto d'uscita;
- b. non si attiene alle regole di condotta comunicate dal personale del centro della Confederazione e, per questo motivo, disturba, minaccia o mette in pericolo altri richiedenti l'asilo o il personale; oppure
- c. ostacola ripetutamente l'esercizio regolare del centro della Confederazione, in particolare rifiutandosi di svolgere lavori domestici o disturbando la quiete notturna.

³ La SEM informa senza indugio l'autorità cantonale competente per l'assegnazione di un luogo di soggiorno e per il divieto di accedere a un dato territorio secondo l'articolo 74 capoverso 1^{bis} LStr sui motivi dell'assegnazione a un centro speciale.

⁴ L'autorità cantonale competente dispone l'assegnazione di un luogo di soggiorno e il divieto di accedere a un dato territorio necessari nel quadro del soggiorno in un centro speciale e ne informa senza indugio la SEM.

⁵ La decisione d'assegnazione a un centro speciale può essere impugnata soltanto nell'ambito di un ricorso contro la decisione finale.

Art. 16 **Esercizio dei centri della Confederazione**
(art. 24b cpv. 2 LAsi)

Il dipartimento emana in un'ordinanza disposizioni sull'esercizio dei centri della Confederazione inerenti segnatamente gli orari di apertura, il diritto d'accesso, le condizioni di entrata e di uscita, le perquisizioni dei richiedenti l'asilo e la custodia degli oggetti dei richiedenti l'asilo.

Art. 16a

Abrogato

Art. 16b

Abrogato

Art. 16c

Abrogato

Art. 17

Abrogato

Art. 18

Abrogato

Art. 19 rubrica e cpv. 1

Verifica dell'identità e interrogatorio sommario

(art. 26 cpv. 2 e 3 LAsi)

¹ Per verificare l'identità del richiedente l'asilo possono essere effettuati ulteriori accertamenti nei centri della Confederazione.

Art. 20

Abrogato

Art. 20a

Accertamento medico

(art. 8 cpv. 1 lett. f e 26a LAsi)

¹ Durante la fase preparatoria la SEM informa il richiedente l'asilo in merito alla normativa applicabile nel caso in cui faccia valere problemi di salute rilevanti per la procedura d'asilo e di allontanamento SEM.

² In collaborazione con l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), la SEM emana le necessarie istruzioni sulla delimitazione dell'accertamento medico secondo l'articolo 26a capoverso 2 LAsi rispetto alle misure secondo la legge federale del 28 settembre 2012³ sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano.

Art. 20b

Procedura Dublino

(art. 26b e 31 cpv. 1 lett. b LAsi)

¹ In aggiunta alle fasi procedurali di cui all'articolo 26 capoversi 2 e 4 LAsi, nel quadro della fase preparatoria, durante l'interrogazione secondo l'articolo 26 capoverso 3 LAsi, al richiedente è concesso il diritto di essere sentito in merito al suo ritorno in uno Stato Dublino che si presume competente per l'esame della sua domanda d'asilo.

² Le fasi procedurali successive alla fase preparatoria sono rette per analogia dall'articolo 20c lettere g e h.

Art. 20c

Procedura celere

(art. 26c LAsi)

Al termine della fase preparatoria inizia la procedura celere. Nel suo contesto sono espletate in particolare le seguenti fasi procedurali:

³ RS 818.101

- a. preparazione dell'audizione sui motivi d'asilo;
- b. audizione sui motivi d'asilo o concessione del diritto di essere sentiti;
- c. eventuale ulteriore parere del rappresentante legale;
- d. smistamento: proseguimento della procedura celere o passaggio alla procedura ampliata;
- e. stesura della bozza della decisione sull'asilo;
- f. parere del rappresentante legale in merito alla bozza di decisione negativa sull'asilo;
- g. redazione finale della decisione sull'asilo;
- h. notificazione della decisione sull'asilo.

Art. 21 **Attribuzione ai Cantoni**
(art. 27 cpv. 1-3 LAsi)

¹ I Cantoni s'intendono circa la ripartizione dei richiedenti e sul computo di prestazioni speciali dei Cantoni d'ubicazione dei centri della Confederazione o degli aeroporti. Se non riescono a intendersi, la SEM procede alla ripartizione e all'attribuzione tenendo conto delle prestazioni speciali di cui ai capoversi 2-6.

² La SEM attribuisce ai Cantoni proporzionalmente alla popolazione:

- a. richiedenti l'asilo la cui domanda è trattata nel quadro della procedura ampliata;
- b. persone alle quali, nel quadro della procedura celere, è stato concesso asilo o è stata concessa l'ammissione provvisoria;
- c. richiedenti asilo la cui domanda è trattata in un centro della Confederazione nel quadro della procedura celere o della procedura Dublino e nei cui riguardi, allo scadere della durata massima del soggiorno conformemente all'articolo 24 capoversi 4 e 5 LAsi, non è ancora stata emanata una decisione sull'asilo passata in giudicato;
- d. richiedenti l'asilo in una situazione particolare conformemente all'articolo 24 capoverso 6 LAsi;
- e. richiedenti l'asilo la cui domanda è trattata nel quadro di una procedura all'aeroporto e nei cui riguardi, allo scadere di 60 giorni, non è ancora stata emanata una decisione sull'asilo passata in giudicato.

³ L'attribuzione proporzionale alla popolazione è eseguita in virtù della chiave di riparto di cui all'allegato 3. La chiave è verificata periodicamente dalla SEM e, all'occorrenza, adeguata dal DFGP.

⁴ Se nei casi di cui al capoverso 2 lettere c-e è già stata emanata una decisione di prima istanza in materia di asilo e di allontanamento presso un centro della Confederazione o all'aeroporto, i richiedenti l'asilo interessati sono attribuiti al Cantone d'ubicazione del centro della Confederazione o dell'aeroporto. È fatto salvo l'articolo 34. La compensazione per il Cantone d'ubicazione è retta dal capoverso 5 lettera d.

⁵ In caso di attribuzione di richiedenti l'asilo la cui domanda è trattata nel quadro della procedura ampliata sono operate le seguenti detrazioni della quota proporzionale alla popolazione conformemente all'allegato 3 di persone attribuite per la procedura ampliata:

- a. 0,2 persone per posto di alloggio in un centro della Confederazione conformemente agli articoli 24 e 24d LAsi;
- b. 0,4 persone per posto di alloggio in un centro speciale conformemente all'articolo 24a LAsi;
- c. 0,1 persone per partenza controllata da un aeroporto sotto scorta di polizia;
- d. 0,15 persone per persona nei cui riguardi è stata ordinata l'esecuzione dell'allontanamento.

⁶ Ogni Cantone accoglie almeno il 10 per cento della propria quota parte di persone oggetto di una procedura ampliata conformemente all'allegato 3.

Art. 22 rubrica e cpv. 1

Attribuzione da parte della SEM

(art. 27 cpv. 3 LAsi)

¹ La SEM assegna i richiedenti l'asilo ai Cantoni, proporzionalmente alla popolazione, tenendo conto dei membri della loro famiglia che vivono già in Svizzera, delle cittadinanze e dei casi particolarmente bisognosi di assistenza.

Art. 23 Assegnazione per l'esecuzione dell'allontanamento

(art. 22 cpv. 6, 27 cpv. 2 e 4 LAsi)

La SEM assegna al Cantone di ubicazione, in vista dell'esecuzione dell'allontanamento, le persone per le quali è stata ordinata l'esecuzione dell'allontanamento e la cui la decisione sull'asilo è cresciuta in giudicato in un centro della Confederazione o all'aeroporto oppure la cui domanda d'asilo è stata stralciata in un centro della Confederazione o all'aeroporto. È fatto salvo l'articolo 34 capoverso 2.

Art. 23a

Abrogato

Art. 24 Annuncio nel Cantone

(art. 27 cpv. 3 e 4 LAsi)

I Cantoni designano l'ufficio presso il quale la persona attribuita o assegnata a un Cantone deve annunciarsi dopo aver lasciato il centro della Confederazione o l'aeroporto. Il richiedente l'asilo deve annunciarsi presso detto ufficio entro 24 ore.

Art. 25

Abrogato

Art. 26

Abrogato

Art. 34 Designazione del Cantone d'esecuzione

(art. 45 cpv. 1 lett. f e 46 cpv. 1^{bis} LAsi)

¹ Nella decisione di allontanamento la SEM designa il Cantone competente per l'esecuzione conformemente all'articolo 46 capoverso 1^{bis} LAsi.

² Se un Cantone di ubicazione non è in grado di esaurire le detrazioni di cui all'articolo 21 capoverso 5, nella decisione di allontanamento la SEM può designare quale Cantone competente per l'esecuzione dell'allontanamento un Cantone che non sia quello di ubicazione.

³ I Cantoni di una regione convengono se è data una deroga conformemente al capoverso 2 e comunicano alla SEM quali Cantoni della regione assumono, in ragione di quale entità e per quale lasso di tempo, i compiti connessi all'esecuzione.

⁴ La Confederazione indemnizza al Cantone designato quale Cantone competente per l'esecuzione dell'allontanamento in sostituzione del Cantone di ubicazione le spese di partenza conformemente agli articoli 54-61 dell'ordinanza 2 sull'asilo dell'11 agosto 1999⁴ (OAsi 2) e gli corrisponde l'importo forfettario per le spese di carcerazione conformemente all'articolo 15 dell'ordinanza dell'11 agosto 1999⁵ concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE) nonché la somma forfettaria per il soccorso d'emergenza conformemente all'articolo 28 OAsi 2. Il Cantone nuovamente designato quale Cantone competente per l'esecuzione dell'allontanamento è compensato per le proprie prestazioni conformemente all'articolo 21 capoverso 5.

Art. 34a Sostegno reciproco dei Cantoni

(art. 45 cpv. 1 lett. f e 46 cpv. 1^{bis} LAsi)

In caso di sollecitazione superiore alla media a causa di un numero costantemente elevato, durante un periodo superiore a sei mesi, di allontanamenti da eseguire, i Cantoni di una regione possono sostenersi a vicenda. La competenza per l'esecuzione degli allontanamenti resta tuttavia appannaggio del Cantone di ubicazione. Qualora la compensazione conformemente all'articolo 21 capoverso 5 sia ceduta ai Cantoni che offrono il loro sostegno, i Cantoni della regione comunicano anticipatamente alla SEM l'entità e la durata della cessione.

Art. 34b Comunicazione delle autorità cantonali

L'autorità cantonale comunica alla SEM, entro quattordici giorni, l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione penale, la partenza controllata, la constatazione della partenza non controllata o il disciplinamento delle condizioni di residenza.

⁴ RS 142.312

⁵ RS 142.281

*Art. 42**Abrogato**Art. 44*

(art. 72 LAsi)

Le persone entrate in Svizzera a cui è stata garantita la protezione provvisoria secondo l'articolo 68 capoverso 1 o l'articolo 69 capoverso 2 della LAsi sono attribuite ai Cantoni conformemente all'articolo 21 capoversi 2-6. La ripartizione avviene separatamente da quella dei richiedenti l'asilo. La ripartizione e un'eventuale domanda di cambiamento di Cantone sono disciplinate per analogia dall'articolo 22.

Art. 48 rubrica

Garanzia del diritto di essere sentito in caso di abrogazione della protezione provvisoria

(art. 76 cpv. 2 LAsi)

Art. 52

Se lo straniero è già stato sentito prima della concessione della protezione provvisoria secondo l'articolo 29 della LAsi, gli viene concesso, invece di un'altra audizione, il diritto di essere sentito. Tale diritto è esercitato di regola in forma scritta.

*Titolo prima dell'art. 52a***Capitolo 5: Protezione giuridica e procedura di ricorso****Sezione 1: Principi della protezione giuridica***Art. 52a*

Accesso e qualità

(art. 102f-102l LAsi)

¹ Durante il soggiorno nei centri della Confederazione, all'aeroporto o, dopo l'assegnazione alla procedura ampliata, nei Cantoni, i richiedenti l'asilo hanno il necessario accesso alla consulenza e alla rappresentanza legale in vista dell'espletamento delle procedure d'asilo.

² I fornitori di servizi e i consulenti giuridici incaricati provvedono affinché la consulenza e la rappresentanza legale presentino la qualità necessaria per l'espletamento delle procedure d'asilo. Se sono stati incaricati più fornitori di servizi e consulenti giuridici, la qualità della consulenza e della rappresentanza legale deve essere garantita in particolare grazie a un coordinamento adeguato.

*Titolo prima dell'art. 52b***Sezione 2: Protezione giuridica all'aeroporto e nei centri della Confederazione**

Art. 52b Consulenza e rappresentanza legale nella procedura all'aeroporto
(art. 22 cpv. 3^{bis} LAsi)

¹ Durante il soggiorno all'aeroporto, i richiedenti l'asilo hanno accesso alla consulenza in merito alla procedura d'asilo. Essa comprende segnatamente l'informazione in merito ai diritti e obblighi nella procedura all'aeroporto.

² Dalla presentazione della domanda d'asilo e per il seguito della procedura d'asilo, a ogni richiedente l'asilo è assegnato un rappresentante legale, sempreché il richiedente l'asilo non vi rinunci esplicitamente.

³ Il rappresentante legale assegnato informa quanto prima il richiedente l'asilo sulle sue probabilità nella procedura d'asilo.

⁴ Nella procedura all'aeroporto la rappresentanza legale si protrae sino al passaggio in giudicato della decisione o fino all'autorizzazione dell'entrata in Svizzera.

⁵ La rappresentanza legale si conclude con la comunicazione da parte del rappresentante legale al richiedente l'asilo di non essere intenzionato a interporre ricorso, in quanto privo di possibilità di successo. Tale comunicazione avviene quanto prima possibile dopo la notifica della decisione d'asilo negativa.

⁶ Oltre ai compiti di cui all'articolo 102k capoverso 1 lettere a-f LAsi, la rappresentanza legale all'aeroporto svolge segnatamente i compiti seguenti:

- a. partecipare all'interrogatorio sommario conformemente all'articolo 22 capoverso 1 LAsi;
- b. assicurare la rappresentanza legale nel quadro della concessione del diritto di essere sentiti conformemente all'articolo 22 capoverso 4 LAsi;
- c. presentare un parere in merito alla bozza di decisione negativa sull'asilo conformemente all'articolo 52d.

Art. 52c Comunicazione tempestiva delle date ai fornitori di servizi
(art. 22 cpv. 3^{bis} e 102j cpv. 2 LAsi)

¹ La SEM comunica al fornitore di servizi, senza indugio ma almeno un giorno lavorativo prima dell'esecuzione della pertinente fase procedurale, le date delle fasi procedurali presso i centri della Confederazione e all'aeroporto cui il rappresentante legale è tenuto a partecipare.

² La SEM comunica al fornitore di servizi le date per le audizioni sui motivi d'asilo almeno due giorni lavorativi prima dell'esecuzione delle audizioni.

Art. 52d Parere in merito alla bozza di decisione negativa sull'asilo
(art. 22 cpv. 3^{bis}, 102j cpv. 3 e 102k cpv. 1 lett. c LAsi)

¹ Il termine d'inoltrato del parere in merito alla bozza di decisione negativa sull'asilo scade il giorno lavorativo seguente il giorno in cui la bozza è stata consegnata al fornitore di servizi, alla medesima ora.

² Nella procedura celere e nella procedura all'aeroporto le decisioni materiali nonché le decisioni di non entrata nel merito sono considerate decisioni negative sull'asilo conformemente al capoverso 1. Le decisioni di non entrata nel merito conformemente all'articolo 31a capoverso 1 lettera b LAsi non sono considerate decisioni negative sull'asilo conformemente al capoverso 1.

Titolo prima dell'art. 52e

Sezione 3: Protezione giuridica nella procedura ampliata dopo l'attribuzione ai Cantoni

Art. 52e Protezione giuridica nella procedura ampliata
(art. 102f cpv. 1 e 3 LAsi)

¹ Al più tardi alla partenza del richiedente l'asilo dal centro della Confederazione o dall'aeroporto, il fornitore di servizi comunica alla SEM se la rappresentanza legale assegnata sarà a disposizione anche nella procedura ampliata.

² Se la rappresentanza legale assegnata non è disponibile o se il richiedente l'asilo vi rinuncia, per la consulenza e la rappresentanza legale nelle fasi della procedura di prima istanza rilevanti per la decisione il richiedente l'asilo può rivolgersi al competente consultorio giuridico del Cantone d'attribuzione.

³ Nei casi di cui al capoverso 2 la rappresentanza legale assegnata nel centro della Confederazione o all'aeroporto informa senza indugio il consultorio giuridico competente in merito allo stato della procedura. Le date delle fasi della procedura di prima istanza rilevanti per la decisione nonché la decisione di prima istanza sull'asilo sono comunicate, previo consenso del richiedente l'asilo, al consultorio giuridico competente.

⁴ In assenza del consenso conformemente al capoverso 3 il consultorio giuridico competente può rinunciare alla propria attività se il richiedente l'asilo non gli comunica tempestivamente le date delle fasi della procedura di prima istanza rilevanti per la decisione notificategli dalla SEM.

⁵ Sono fasi della procedura di prima istanza rilevanti per la decisione le audizioni complementari sui motivi d'asilo e la concessione del diritto di essere sentiti.

Art. 52f Comunicazione tempestiva delle date delle fasi procedurali rilevanti per la decisione

¹ La SEM comunica tempestivamente al fornitore di servizi della rappresentanza legale assegnata oppure, in caso di consenso del richiedente l'asilo conformemente all'articolo 52e capoverso 3, al consultorio giuridico competente, le date delle fasi

della procedura di prima istanza rilevanti per la decisione. Il fornitore di servizi della rappresentanza legale assegnata o il consultorio giuridico competente ne informa senza indugio la persona incaricata della consulenza e della rappresentanza.

² Si considera che le date sono comunicate tempestivamente al fornitore di servizi della rappresentanza legale assegnata o del consultorio giuridico competente se tale comunicazione è effettuata senza indugio ma almeno cinque giorni lavorativi prima dell'esecuzione delle fasi procedurali rilevanti per la decisione.

³ Se le date sono comunicate tempestivamente, le azioni della SEM esplicano effetto giuridico anche senza la presenza o la collaborazione del rappresentante legale. Sono fatti salvi impedimenti a breve termine per gravi, scusabili motivi.

Art. 52g Autorizzazione e compiti dei consultori giuridici

¹ I consultori giuridici possono essere autorizzati se garantiscono l'adempimento a lungo termine dei compiti giusta l'articolo 102I capoverso 1 LAsi e possiedono conoscenze sufficienti in particolare per quanto riguarda il diritto in materia d'asilo e il diritto procedurale.

² Il consultorio giuridico garantisce la qualità per quanto riguarda l'espletamento dei compiti conformemente all'articolo 102I capoverso 1 LAsi.

³ Il consultorio giuridico e la SEM si scambiano regolarmente informazioni, in particolare per coordinare i compiti e garantire la qualità.

Titolo prima dell'art. 53

Sezione 4: Procedura di ricorso a livello federale

Art. 53

Abrogato

Art. 55^{bis} Disposizione transitoria della modifica del 4 settembre 2013

A tutte le domande d'asilo presentate presso una rappresentanza svizzera all'estero prima del 29 settembre 2012 si applica l'articolo 10 nel tenore del 12 dicembre 2008⁶.

⁶ RU 2008 5421

II

Alla presente ordinanza è aggiunto un nuovo allegato 3 conformemente alla versione qui annessa.

III

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 29 aprile 2015⁷ concernente la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano:

Art. 31 rubrica, cpv. 1, 2 e 4

Provvedimenti di prevenzione nei centri della Confederazione e negli alloggi collettivi cantonali per richiedenti l'asilo

¹ I gerenti dei centri della Confederazione e degli alloggi collettivi cantonali per richiedenti l'asilo devono garantire a tutte le persone in loro custodia l'accesso a provvedimenti di prevenzione appropriati. L'attuazione dei provvedimenti è commisurata ai rischi esistenti di infezione e di trasmissione.

² I gerenti dei centri della Confederazione e degli alloggi collettivi cantonali per richiedenti l'asilo provvedono in particolare affinché le persone in loro custodia:

- a. dopo l'entrata nell'alloggio collettivo siano informate in tempo utile, in una lingua che sia loro comprensibile, sulle malattie infettive e sui possibili sintomi, in particolare HIV/Aids, su altre malattie trasmissibili sessualmente o attraverso il sangue e sulla tubercolosi nonché sull'accesso all'assistenza sanitaria;
- b. ricevano mezzi appropriati per prevenire le malattie trasmissibili sessualmente o attraverso il sangue, in particolare preservativi;
- c. abbiano accesso a cure mediche appropriate e a vaccinazioni in base al piano nazionale di vaccinazione in considerazione delle raccomandazioni dell'UFSP specifiche per i richiedenti l'asilo.

⁴ L'UFSP emana d'intesa con la SEM raccomandazioni concernenti i provvedimenti di prevenzione nei centri della Confederazione e negli alloggi collettivi cantonali per richiedenti l'asilo. Mette altresì a disposizione il materiale informativo necessario.

⁷ RS 818.101.1

2. Ordinanza del 28 aprile 2004⁸ sullo stato civile

Art. 31 Archivio

¹ I Cantoni provvedono ad archiviare adeguatamente i documenti giustificativi relativi alla documentazione dei dati dello stato civile (art. 7).

² I documenti giustificativi di cui al capoverso 1 inoltrati alla SEM in applicazione dell'articolo 2*b* dell'ordinanza 1 dell'11 agosto 1999⁹ sull'asilo relativa a questioni procedurali sono conservati da tale autorità. Essa li tiene a disposizione delle autorità dello stato civile.

IV

La presente ordinanza entra in vigore il

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

⁸ RS 211.112.2
⁹ RS 142.311

Allegato 3
(art. 21)

Chiave di riparto per l'attribuzione proporzionale alla popolazione

	percentuale		percentuale
Zurigo	17,6	Sciaffusa	1,0
Berna	12,2	Appenzello Esterno	0,7
Lucerna	4,8	Appenzello Interno	0,2
Uri	0,4	San Gallo	6,0
Svitto	1,9	Grigioni	2,4
Obvaldo	0,4	Argovia	7,8
Nidvaldo	0,5	Turgovia	3,2
Glarona	0,5	Ticino	4,2
Zugo	1,5	Vaud	9,3
Friburgo	3,7	Vallese	4,0
Soletta	3,2	Neuchâtel	2,1
Basilea Città	2,3	Ginevra	5,8
Basilea Campagna	3,4	Giura	0,9